



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino

Trento, 8 aprile 2014

ILL. MO  
BRUNO DORIGATTI  
PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE  
PALAZZO TARENTINI

INTERROGAZIONE N. 431

**STAZIONE DI RIFORNIMENTO IDROGENO DI PANCHIA'.  
QUALI LE MOTIVAZIONI DI TALE SCELTA;  
QUALE IL CONTRATTO E PERCHÉ NON SI SONO SCELTI SPAZI GIÀ  
DI PROPRIETÀ'?**

Premesso che,

il collega Delladio, nella XIV Legislatura, presentò un preciso atto ispettivo (n.5956 dd 18 aprile 2013) titolato "Bus a idrogeno. Un fallimento annunciato", cui l'allora presidente f.f. ebbe a rispondere in data 21 maggio 2013;

Considerato che,

l'obiettivo della interrogazione era quello di comprendere le modalità di adozione di tali acquisizioni, ma anche di capire e rendere pubblica la ratio di talune scelte, comprese le argomentazioni delle allocazioni dove sarebbe stato realizzato il deposito di idrogeno indispensabile al funzionamento di tali mezzi;

Detto che,

al punto 5. della sopra richiamata interrogazione si poneva il quesito specifico così espresso:

5. "per quali motivi la stazione di rifornimento è stata realizzata a Panchià; la durata del contratto ed il canone annuo corrisposto per l'affitto del terreno sul quale è stata realizzata la stazione stessa ed il nominativo del proprietario del terreno;"

Preso atto che,

a tale domanda, chiara e diretta, l'Assessore di merito ha così testualmente risposto:

"Punto 5. Per quanto concerne le modalità di individuazione dell'area Trentino trasporti spa, a seguito di sopralluoghi tecnici in val di Fiemme e all'analisi della normativa relativa alla realizzazione di impianti di distribuzione di idrogeno, ha redatto una relazione dalla quale è emerso, all'interno di alcune ipotesi iniziali, che per la costruzione dell'impianto di rifornimento il



sito più idoneo fosse quello di Panchià sia a livello normativo, sia per la destinazione urbanistica compatibile, sia a livello logistico per l'esercizio previsto per i minibus rispetto alla distanza e relativi trasferimenti tecnici dalla rimessa di Predazzo, L'area sulla quale è stato realizzato l'impianto di rifornimento è di proprietà privata, il contratto ha durata pari a due anni per un canone di locazione annuale di 15.600,00 €.

Per quanto concerne il nominativo del proprietario, esso è consultabile presso la sede societaria, e non è passibile di pubblicazione in questa sede in quanto è bensì vero che (Garante 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4) la legge n. 675/1996 non ha modificato l'art. 31 della legge n. 142/1990 (e analoghe norme locali) che consente ai consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato elettorale, e che tale norma enuncia un principio di trasparenza compatibile con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali e rappresenta una delle disposizioni che, secondo l'art. 27 della legge n. 675/1996, permettono di trattare dati e informazioni per il perseguimento di finalità istituzionali, ma è altresì vero che l'azienda è in tale circostanza obbligata a comunicare il nominativo (pur senza dover previamente acquisire il consenso dei singoli interessati, Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 9) unicamente appunto ai consiglieri al fine dell'espletamento del loro mandato, e non le è viceversa consentito il trattamento mediante diffusione pubblica nella quale si traduce la risposta alla interrogazione.”

Visto che,

nonostante il diritto dei Consiglieri provinciali in carica di accedere ad atti e conoscere dati inerenti alla Pubblica Amministrazione, per l'espletamento del proprio mandato sia di governo, sia di controllo, solo in rarissime situazioni si sarebbe ricorso ad una sorta di secretazione del soggetto/società con cui si è pattuito un contratto pubblico/privato di affittanza, quasi fossero “segreti di Stato”.

Visto che,

paiono risultare numerose particelle marginali in capo alle proprietà della Provincia, ma forse sufficienti allo scopo lungo l'asse stradale interessata al servizio svolto dai minibus in questione e che la necessità del controllo da parte del Consigliere sembra una serena e severa valutazione dell'investimento scelto su quella allocazione;

Essendo a conoscenza che,

la PAT, allo scopo, avrebbe forse potuto trovare altre particelle di sua proprietà (aree dismesse, sfridi stradali ecc.) senza dover pagare affitti per gli anni a venire, evitando sprechi inutili di risorse, con l'ottimizzazione di quanto in possesso.

Tutto ciò premesso,

**si interroga  
il Presidente della Provincia  
per sapere:**

1. Quali sono le argomentazioni tecniche della scelta di allocare il deposito in parola nel luogo dove si è scelto di collocarlo;
2. Qual è la società o il soggetto con cui si è stipulato il contratto e, tavolarmente, a chi appartiene la stessa proprietà;
3. Se, nel tratto per 20 chilometri in entrambe le direzioni di marcia dal luogo dove è stato realizzato il deposito su una proprietà privata a fronte di una pigione annua, sull'asse

- stradale, vi sono sfide, aree a vario titolo dismesse e, in ogni modo, proprietà provinciale, che sarebbero potute essere idonee allo scopo;
4. Nel caso di risposta positiva al punto 3., se è possibile avere una puntuale elencazione delle stesse, accompagnate da destinazione d'uso, valorizzazione, attuale utilizzo e, qualora si dovessero ritenere tutte inadeguate, per ognuna, quali sono le argomentazioni a supporto dell'inadeguatezza;
  5. Se corrisponde al vero che l'allocazione scelta, per la realizzazione di detto deposito, sarebbe in capo ad una immobiliare e, nel caso di conferma, quali la denominazione, i proprietari o i soci.

A norma di regolamento, si richiede risposta scritta.

*Lega Nord Trentino*

*Cons. Claudio Civettini*

\_\_\_\_\_

*Cons. Maurizio Fugatti*

\_\_\_\_\_